

I proventi da alienazione alloggi ERP sono entrate vincolate a destinazione specifica

Scritto da Interdata Cuzzola | 24/04/2020

Non può dubitarsi della natura di «*entrate vincolate a destinazione specifica*», ex art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), dei proventi derivanti dalle alienazioni di alloggi ERP: è quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Puglia, con la delib. n. 31 del 9 aprile 2020.

Tale conclusione è conseguenza di quanto previsto dall'articolo unico della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 (recante «*Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*»), il cui testo, nel tempo oggetto di interventi modificativi, prevede che:

- «*L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore*» (comma 5);
- «*I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ..., destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari*», prescrivendone una contabilizzazione speciale da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) territorialmente competente e il versamento in un apposito conto corrente denominato «*Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130*» (comma 13).

Inoltre, conferma ulteriore viene fornita dall'art. 13 del D.L. n. 112/2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*), come novellato nel 2014, il quale prevede che le risorse derivanti dalle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei Comuni e di altri enti pubblici devono essere «*destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente*», individuando, conseguentemente, un vincolo totale (segnalato dall'avverbio «*esclusivamente*») di tali risorse a un ben definito aggregato di spesa.

In definitiva, l'esclusività e la specificità del vincolo impresso *ex lege* ai proventi in questione escludono in radice la possibilità di sussumere gli stessi nel novero delle entrate con vincolo di destinazione generica; categoria, quest'ultima, destinata ad accogliere le entrate per le quali sia previsto un vincolo riferito a un ambito di spesa individuato in modo ampio, in linea con l'esemplificazione («*spesa sanitaria*») contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 9.2).